



AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA

Tel. 0382 530596 - Telefax 0382 531174

www.ospedali.pavia.it

Codice CIG n. 0439417A5E

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER L’AZIENDA OSPEDALIERA E L’AZIENDA
SANITARIA DELLA PROVINCIA DI PAVIA.
(deliberazione n. 572 del 16.09.2010)**

CAPITOLATO SPECIALE

UFFICIO GARE

INDICE

| | | |
|---------|--|---------|
| Art. 1 | Oggetto dell'appalto | Pag. 3 |
| Art. 2 | Durata e importo | Pag. 3 |
| Art. 3 | Descrizione dei profili professionali richiesti | Pag. 3 |
| Art. 4 | Modalità di espletamento del servizio | Pag. 6 |
| Art. 5 | Obblighi a carico dell'Agenzia aggiudicataria | Pag. 7 |
| Art. 6 | Obblighi specifici a carico dell'Azienda appaltante | Pag. 8 |
| Art. 7 | Costo del servizio | Pag. 9 |
| Art. 8 | Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio | Pag. 11 |
| Art. 9 | Provvedimenti disciplinari | Pag. 11 |
| Art. 10 | Assistenza tecnico-amministrativa | Pag. 11 |
| Art. 11 | Penalità e risoluzione del contratto | Pag. 12 |
| Art. 12 | Modalità di fatturazione e pagamento | Pag. 12 |
| Art. 13 | Garanzie di esecuzione e responsabilità | Pag. 12 |
| Art. 14 | Osservanza delle norme di prevenzione infortuni | Pag. 13 |
| Art. 15 | Cessione del credito | Pag. 13 |
| Art. 16 | Subappalto | Pag. 13 |
| Art. 17 | Vicende societarie | Pag. 13 |
| Art. 18 | Codice Etico | Pag. 13 |
| Art. 19 | Adesione di A.S.L./A.O. aderenti AIPEL | Pag. 13 |
| Art. 20 | Trattamento dati personali | Pag. 14 |
| Art. 21 | Stipula del contratto | Pag. 15 |
| Art. 22 | Foro competente | Pag. 15 |
| Art. 23 | Norme finali | Pag. 15 |

ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto è finalizzato all'individuazione di un'Agenzia per il lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed iscritta all'apposito albo telematico (sezione I – agenzie di lavoro di tipo generalista) alla quale affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ovvero la fornitura professionale di manodopera a tempo determinato da impiegarsi presso le Strutture dell'Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia e dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Pavia (di seguito, per brevità: Azienda Ospedaliera/A.S.L. di Pavia).

L'Agenzia che risulterà aggiudicataria metterà a disposizione lavoratori appartenenti ai profili di interesse direttamente assunti dello stesso e provvederà inoltre all'attività di ricerca, selezione, formazione e gestione dei titolari dei contratti di somministrazione di lavoro temporaneo.

L'Azienda Ospedaliera/A.S.L. di Pavia si impegnano a rivolgersi all'Agenzia aggiudicataria ogni qualvolta vi sia l'esigenza di ricorrere ai contratti di somministrazione a tempo determinato sia per le figure professionali indicate al successivo art. 3 sia per le ulteriori figure professionali non specificatamente previste ma per le quali si manifestasse la necessità avvalersi di contratto di somministrazione e ciò in applicazione dell'art. 57 D.Lgs 163/2006. In particolare "è espressamente prevista la possibilità di acquisire, previa specifica valutazione tecnica dei competenti Dirigenti aziendali ed inoltre di richiesta con l'osservanza di un congruo periodo di preavviso, ulteriori e diverse qualifiche professionali da destinare, preferibilmente, all'Area sanitaria, ai fini dell'erogazione di prestazioni indispensabili per garantire la buona funzionalità dei servizi aziendali". In relazione alla variabilità del fabbisogno e trattandosi di strumento volto a realizzare la flessibilità del lavoro l'Azienda Ospedaliera/A.S.L. non si assumono obblighi di garantire un minimo o un massimo di fornitura. Il fabbisogno indicato all'art. 2 deve pertanto intendersi come mero dato orientativo di stima dell'appalto calcolato sulla base del volume di prestazioni acquisite nel corso del 2009 ma non costituisce impegno da parte dell'Azienda Ospedaliera/A.S.L. ad acquisire nel corso del contratto volumi di prestazione analoghi.

ART. 2 - DURATA E IMPORTO

Il contratto avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla stipula del contratto. È prevista la possibilità di proroga di otto mesi, a parità di condizioni contrattuali, nelle more dell'aggiudicazione del nuovo contratto. Il valore di stima del presente appalto, fatta salva la variabilità del fabbisogno come specificato all'art. 1 - cui si fa espresso rinvio- è pari a complessivi presunti € 13.044.000,00 per l'Azienda Ospedaliera per l'intera durata del contratto (3 anni). Per la ASL di Pavia si rinvia al successivo art. 3.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI

Le qualifiche professionali che l'Azienda Ospedaliera di Pavia e l'Asl di Pavia andranno ad acquisire attraverso la fornitura di lavoratori temporanei da parte dell'Agenzia che risulterà aggiudicataria di gara sono specificati così come segue:

Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia

- a) Operatori da inserire in Cat. A, ai quali verranno richieste capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di precise istruzioni loro fornite, riferite al corretto svolgimento dei propri compiti. In particolare, ai predetti Operatori, che dovranno essere assegnati alle Unità Operative dell'Area Sanitaria (U.O. di Degenza e Servizi Diagnostici), verranno richieste attività semplici di tipo manuale, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici; la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni; le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso nei settori o servizi di assegnazione; le operazioni elementari e di supporto richieste per il buon funzionamento dell'Unità Operativa di assegnazione;

- b) Operatori da inserire in Cat. Bs, che verranno affiancati agli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria ai fini dello svolgimento di attività dirette alla persona e al suo ambiente di vita, aventi lo scopo di fornire: assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita dei pazienti; interventi igienico-sanitari per ambienti o a favore di pazienti.

Gli Operatori di cui ai precedenti punti a), b) verranno impiegati ai fini dell'erogazione di prestazioni di supporto all'attività di assistenza presso le sedi dell'Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia, così come indicato nella specifica, pur non esaustiva, che segue:

- PRESIDIO OSPEDALIERO LOMELLINA – Stabilimenti Ospedalieri di Vigevano, Mortara, Mede e Casorate Primo: n. 96.300 ore anno 2009, da proiettarsi, in prospettiva, per un arco temporale di anni;

- PRESIDIO OSPEDALIERO OLTREPO – Stabilimenti Ospedalieri di Voghera, Varzi, ed nuovo Ospedale unificato di Broni/Stradella: n. 138.000 ore anno 2009, da proiettarsi, in prospettiva, per un arco temporale di anni;

- DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE – D.S.M. – Ambiti territoriali di Vigevano, Voghera e Pavia: n. 31.000 ore anno 2009, da proiettarsi, in prospettiva, per un arco temporale di anni;

- PRESIDIO POLIAMBULATORIALI – Ambiti territoriali di Vigevano, Voghera e Pavia: n. 7.800 ore anno 2009, da proiettarsi, in prospettiva, per un arco temporale di anni;

- c) Operatori da inserire in Cat. A, ai quali verranno richieste capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di precise istruzioni loro fornite, riferite al corretto svolgimento dei propri compiti. In particolare, ai predetti Operatori, che dovranno essere assegnati alle Unità Operative dell'Area Tecnico/Amministrativa/Alberghiera, verranno richieste attività semplici di tipo manuale, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici; la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni; le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso nei settori o servizi di assegnazione; le operazioni elementari e di supporto richieste per il buon funzionamento dell'Unità Operativa di assegnazione;

- d) Operatori da inserire in Cat. B, ai quali verranno richieste capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali, nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima, che verranno loro fornite dal competente Responsabile. In particolare, ai predetti Operatori, che dovranno essere assegnati alle Unità Operative dell'Area Tecnico/Amministrativa/Alberghiera verranno richieste attività di tipo amministrativo o tecnico quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: la classificazione, l'archiviazione ed il protocollo di atti; la compilazione di documenti e modulistica anche mediante applicazione di schemi predeterminati; le operazioni di base di natura contabile; la stesura di testi, atti e provvedimenti mediante utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia; l'attività di sportello e retro-sportello; il buon utilizzo dei sistemi informatici; lo svolgimento di mansioni amministrativo-contabili complesse, anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici o elettronici o di altro macchinario, mansioni quali, ad esempio: ricezione e istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca; nonché l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici; la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni; le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso nei

settori o servizi di assegnazione; le operazioni elementari e di supporto richieste per il buon funzionamento dell'Unità Operativa di assegnazione.

Le qualifiche professionali di cui ai precedenti punti c), d), verranno impiegati ai fini dell'erogazione di prestazioni di supporto all'attività tecnico/amministrativa/alberghiera presso le sedi aziendali, così come specificate nel dettaglio, pur non esaustivo, che segue:

- Centro Unico di Prenotazione (C.U.P.) in sede ospedaliera e poliambulatoriale;
- Servizi di trasporto interno e magazzino;
- Servizi di portierato, centralino, autisti e commessi;
- Servizi di cucina, lavanderia, guardaroba, falegnameria, manutenzione giardini, conduzione di caldaie, opere in muratura, manutenzione impianti elettrici;
- Servizio del Personale/Direzione Tecnica Aziendale.

“Come indicato all'art. 1 è espressamente prevista la possibilità di acquisire, previa specifica valutazione tecnica dei competenti Dirigenti aziendali ed inoltro di richiesta con l'osservanza di un congruo periodo di preavviso, ulteriori e diverse qualifiche professionali da destinare, preferibilmente, all'Area sanitaria, ai fini dell'erogazione di prestazioni indispensabili per garantire la buona funzionalità dei servizi aziendali”. L'esercizio di detta facoltà è da intendersi subordinato rispetto alla principale modalità di acquisizione dei predetti profili professionali mediante instaurazione di contratti a tempo indeterminato. Infatti, i predetti profili professionali erogano, in via esclusiva, prestazioni sanitarie direttamente indirizzate ai pazienti e, in linea con i dettati del proprio Piano Organizzativo aziendale, l'Azienda Ospedaliera provvede, di norma, al reclutamento di detti profili attraverso rapporti di lavoro a tempo indeterminato. In via subordinata, dunque, allorquando ricorrano acclarate, motivate ed inderogabili esigenze assistenziali e vi sia la transitoria impossibilità di procedere all'attivazione di rapporti di dipendenza, l'Azienda Ospedaliera potrà acquisire i richiamati profili professionali del ruolo sanitario mediante contratti di somministrazione di lavoro temporaneo.

Azienda Sanitaria Locale di Pavia:

ad oggi non sono presenti in Azienda figure professionali acquisite mediante contratto di somministrazione lavoro tuttavia l'ASL di Pavia si riserva di acquisire, in relazione a specifiche e concrete esigenze aziendali che potranno emergere nel corso della durata del contratto, figure professionali riferiti alle categorie di seguito indicate:

- a) coadiutori amministrativi , figure da inserire in Cat. B , a cui verrà richiesto l'espletamento di mansioni amministrative, quali ad esempio la classificazione, l'archiviazione ed il protocollo degli atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'approvazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di videoscrittura o dattilografia , l'attività di sportello;
- b) tecnici della prevenzione, figure da inserire in Cat. D.. Il tecnico della prevenzione istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie competenze, vigila e controlla gli ambienti di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali, vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività connesse, vigila e controlla la sicurezza degli impianti, vigila e controlla la qualità degli alimenti e delle bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere ad indagini specialistiche ed effettua l'attività meglio dettagliata al D.M. n. 58/1997;
- c) Infermieri, figure da inserire in Cat. D.. Partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività, identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi, pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico, garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche, agisce sia individualmente

sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali ed espleta inoltre le attività meglio individuate nel D.M. n. 739/1994.

Il fabbisogno suindicato è meramente indicativo pertanto in caso di non acquisizione delle suddette figure, la Ditta aggiudicataria non avrà nulla a che pretendere a qualunque titolo.

ART. 4 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in ottemperanza a quanto stabilito dal presente capitolato di gara, nonché in applicazione di quanto statuito da leggi e contratti applicabili alla materia ed agli istituti giuridici oggetto del presente atto e nel rispetto delle prescrizioni, di seguito dettagliate:

- a) l'Azienda appaltante procederà, sulla base delle esigenze che verranno a manifestarsi durante il periodo di vigenza contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro alla Agenzia aggiudicataria mediante inoltro di specifica richiesta scritta, che potrà essere trasmessa unicamente dal Direttore dell'U.O. Personale o dalla Direzione Generale dell'Azienda. Pertanto, non saranno ammissibili, né accettabili da parte dell'Agenzia aggiudicataria, richieste di fornitura di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato ad opera dei Responsabili dei vari e diversi Servizi aziendali a cui verranno assegnati i lavoratori medesimi;
- b) l'Azienda appaltante dovrà corredare ogni richiesta di contratto di somministrazione di lavoro con le informazioni di seguito specificate, da fornirsi anche a mezzo fax o via e-mail:
 - descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario per l'inserimento lavorativo previsto;
 - modalità e durata della prestazione lavorativa;
 - sede ed orari di lavoro;
- c) l'Agenzia fornirà il personale richiesto entro i termini stabiliti nel successivo art. 5 lett. a);
- d) qualora l'Agenzia di lavoro non rispetti i termini indicati ovvero in ogni caso in cui non ci sia pronta disponibilità a fornire il personale richiesto, l'Azienda Ospedaliera/ e o l'ASL di Pavia si potrà rivolgere ad altra Agenzia fermo restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 12;
- e) i lavoratori (personale somministrato) saranno impiegati in modo analogo a quanto avviene per i dipendenti dell'Azienda utilizzatrice di identica qualifica professionale;
- f) l'attività del lavoratore (personale somministrato) presso l'Azienda utilizzatrice è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità applicabili ai pubblici dipendenti del Comparto (profili non dirigenziali);
- g) l'Azienda appaltante fornirà il servizio-mensa al personale somministrato garantendo le stesse modalità erogative praticate ai lavoratori dipendenti;
- h) l'Azienda utilizzatrice sottoporrà i lavoratori al periodo di prova, determinato in un giorno di effettiva presenza per ogni quindici giorni di calendario a partire dall'inizio della missione. In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 giorni per missioni fino a 6 mesi, nonché a 13 giorni per quelle superiori a 6 mesi. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all'unità superiore. Al termine del periodo di prova il lavoratore potrà essere confermato in servizio secondo le modalità del silenzio-assenso. In caso contrario, il Direttore dell'U.O. Personale, acquisita relazione di merito ad opera del competente Responsabile, comunicherà all'Agenzia fornitrice il mancato superamento del periodo di prova da parte del lavoratore e ne chiederà la sostituzione con altro operatore;
- i) qualora il lavoratore mantenga condotta e comportamento contrari ai propri doveri d'ufficio, il Direttore dell'U.O. Personale, acquisita relazione di merito redatta dal competente Responsabile, inoltra la segnalazione all'Agenzia fornitrice che, in qualità di datore di lavoro, procederà disciplinarmente nei confronti del lavoratore temporaneo;

- j) sono posti in capo all'Azienda appaltante i poteri organizzatori da esercitarsi nei confronti dei lavoratori temporanei al fine di ogni decisione in merito alle modalità di impiego degli stessi presso l'Amministrazione utilizzatrice;
- k) l'Agenzia aggiudicataria dovrà fatturare a carico dell'Azienda Ospedaliera unicamente le competenze economiche dovute in ottemperanza alle condizioni stabilite nel presente capitolato speciale di gara e sancite in ogni singolo contratto di somministrazione di lavoro, che verrà sottoscritto dall'Agenzia fornitrice e dall'Azienda utilizzatrice. In particolare, è fatto divieto all'Agenzia aggiudicataria di fatturare prestazioni di lavoro straordinario in carenza di specifica autorizzazione rilasciata dall'U.O. Personale, (che dovrà avere preventivamente acquisito il parere favorevole della Direzione Tecnica Aziendale).

ART. 5 - OBBLIGHI A CARICO DELLA AGENZIA AGGIUDICATARIA

L'Agenzia aggiudicataria dovrà garantire quanto di seguito dettagliato:

- a) fornire le figure professionali specificate all'articolo 3 del presente capitolato speciale di gara di norma entro 48 ore dalla data della richiesta, mentre tempi più lunghi di fornitura, non superiori a 5 giorni, giustificati da adeguata motivazione, coniugati con il congruo periodo di preavviso posto a carico dell'Azienda appaltante per l'invio della richiesta, saranno ammissibili unicamente per la fornitura di figure professionali di cui al penultimo capoverso del richiamato articolo 3, che, testualmente, si riporta: " Come indicato all'art. 1 è espressamente prevista la possibilità di acquisire, previa specifica valutazione tecnica dei competenti Dirigenti aziendali ed inoltre di richiesta con l'osservanza di un congruo periodo di preavviso, ulteriori e diverse qualifiche professionali da destinare, preferibilmente, all'Area sanitaria, ai fini dell'erogazione di prestazioni indispensabili per garantire la buona funzionalità dei servizi aziendali";
- b) provvedere a sostituire il personale che non avesse superato il periodo di prova, di cui all'art. 4 lettera h, entro 48 ore dalla data di cessazione dal servizio del lavoratore temporaneo rimosso;
- c) provvedere a sostituire il personale cessato per dimissioni volontarie entro 48 ore dalla data di cessazione del rapporto;
- d) provvedere a sostituire il personale assente per infermità temporanea e/o infortunio entro 48 ore dalla data di insorgenza della malattia o dell'infortunio unicamente previa autorizzazione rilasciata dall'Azienda Ospedaliera e/o dall'ASL di Pavia mediante comunicazione del Responsabile dell'U.O. Personale;
- e) provvedere a segnalare, tempestivamente e per iscritto, le forniture e le sostituzioni di personale di cui ai precedenti punti a/d, dandone formale comunicazione al Responsabile del Personale dell'Azienda Ospedaliera e/o dell'ASL di Pavia nonché ai Dirigenti di settore, di volta in volta interessati;
- f) predisporre e sottoscrivere singoli contratti di somministrazione di lavoro temporaneo a seguito di ogni singola richiesta di operatori formalmente avanzata dall'Azienda appaltante, nell'ambito dei quali individuare, specificatamente, le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento, nonché il luogo e l'orario di lavoro ed i correlati trattamenti economici;
- g) provvedere ad assolvere gli obblighi retributivi nei confronti dei lavoratori temporanei nel rispetto delle condizioni che formano oggetto del presente capitolato speciale nonché in applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di categoria vigenti all'atto di aggiudicazione dell'appalto, con obbligo di adeguamento automatico in ragione delle modificazioni che detti contratti subiranno nel corso del tempo. In ipotesi di mancato pagamento del trattamento economico dovuto ai prestatori di lavoro temporaneo, l'Azienda appaltante provvederà al pagamento diretto del trattamento economico dovuto agli interessati, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'Impresa Fornitrice da esercitarsi attraverso l'incameramento del deposito cauzionale o il mancato pagamento delle spettanze dovute all'Agenzia aggiudicataria;

- h) garantire lo svolgimento del servizio da parte dei lavoratori nel rispetto di tutte le obbligazioni discendenti da leggi e contratti vigenti in materia di somministrazione di lavoro temporaneo, nonché nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia previdenziale ed assistenziale, provvedendo ad iscrivere tutti i lavoratori temporanei all'INAIL, al fine di rispettare la normativa vigente in materia di infortuni e malattie professionali;
- i) trasmettere all'Azienda Ospedaliera e/o all'ASL di Pavia, prima dell'inizio dell'attività e, comunque, non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione di ogni contratto individuale di somministrazione di lavoro, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici. In ipotesi di mancata comunicazione agli Enti previdenziali e/o di accertata omissione di denuncia e/o versamento dei contributi, reiterate nel tempo nonostante il formale richiamo da parte dell'Azienda appaltante, la medesima provvederà, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge a versare i contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'Impresa Fornitrice da esercitarsi attraverso l'incameramento del deposito cauzionale o il mancato pagamento delle spettanze dovute all'Agenzia aggiudicataria, in proporzione agli emolumenti versati direttamente agli Enti previdenziali per il mancato pagamento dei contributi da parte dell'Agenzia aggiudicataria.
- j) prendere visione, per quanto possibile, dei luoghi aziendali presso cui verranno utilizzati i lavoratori temporanei;
- k) provvedere ad istruire e formare il personale richiesto dall'Azienda appaltante, anche attraverso particolari modalità che possono essere oggetto di specifica individuazione ed accordo con l'Azienda Ospedaliera e/o l'ASL di Pavia. La formazione del personale somministrato potrà avvenire anche mediante partecipazione alle iniziative di formazione dell'AO/ASL. La AO/ASL si impegnano a quantificare annualmente i costi per la formazione del personale somministrato e a comunicarli all'Agenzia che risulterà aggiudicataria ai fini del rimborso degli oneri sostenuti. In ogni caso l'Agenzia, ai fini dell'individuazione del personale da impiegare, dovrà privilegiare i soggetti in possesso di adeguata esperienza professionale pregressa, in relazione alle richieste di cui alla precedente lett. b) dell'art. 3; a tal fine l'appaltatore può riservarsi la formulazione di un giudizio di idoneità, preventivamente alla presa in servizio;
- l) assegnare un Responsabile ad ogni filiale presente nell'ambito territoriale a cui afferisce l'Azienda appaltante e comunicarne tempestivamente il nominativo (ed ogni variazione che possa intervenire in proposito) al Responsabile dell'U.O. Personale dell'Azienda Ospedaliera e/o dell'ASL di Pavia;
- m) individuare, compatibilmente con l'assetto organizzativo dell'Agenzia aggiudicataria, un Referente principale per la gestione del trattamento economico dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo, (elaborazione stipendi, predisposizione buste-paga, emissione fatture ed adempimenti connessi);
- n) garantire che i dipendenti dell'Agenzia aggiudicataria distaccati presso ogni singola filiale abbiano buona conoscenza delle disposizioni, di legge e contrattuali, che regolano i rapporti di lavoro nel Servizio Sanitario nazionale;
- o) sorvegliare affinché i comportamenti in servizio dei dipendenti dell'Agenzia aggiudicataria assegnati ad ogni singola filiale e preposti all'effettuazione degli adempimenti connessi all'applicazione del trattamento giuridico e del trattamento economico dei lavoratori temporanei abbiano caratteristiche di omogeneità, tali da evitare comportamenti dissimili tra filiale e filiale.

ART. 6 - OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELL'AZIENDA APPALTANTE

L'Azienda Ospedaliera e/o l'ASL di Pavia dovranno garantire quanto di seguito dettagliato:

- a) sottoscrivere singoli contratti di somministrazione di lavoro, predisposti dall'Agenzia aggiudicataria, nell'ambito dei quali dovranno essere, specificatamente, individuate le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro

inquadramento, nonché il luogo e l'orario di lavoro ed i correlati trattamenti economici;

- b) ottemperare ad ogni obbligo, di natura economica e non economica, discendente dal presente contratto speciale di appalto e posto a carico dell'Azienda Ospedaliera e/o dell'ASL di Pavia;
- c) comunicare all'Agenzia aggiudicataria gli estremi dei CC.CC.NN.LL. da applicare ed i relativi trattamenti retributivi previsti dai citati Accordi di Lavoro, ivi compreso l'importo delle singole indennità (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: indennità per turno notturno, turno festivo, ecc.);
- d) assolvere, nei confronti dei titolari di un contratto di somministrazione di lavoro temporaneo, a tutti gli obblighi di prevenzione, tutela e protezione nel luogo di lavoro discendenti dal Decreto Legislativo n.81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché provvedere agli accertamenti sanitari preliminari all'immissione in servizio del lavoratore temporaneo.

In particolare spettano a questa A.O. gli obblighi di informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali i lavoratori sono stati assunti nonché sui rischi specifici connessi all'esercizio di particolari mansioni.

ART. 7 - COSTO DEL SERVIZIO

A fronte della somministrazione di lavoro resa, l'Azienda Ospedaliera e/o l'ASL di Pavia si impegnano a corrispondere un importo derivante dall'applicazione al costo base del lavoro, come determinato di seguito (voce A) di un indice denominato "moltiplicatore" pari a quello risultante in sede di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 D.Lgs. 163/2006. Nella determinazione del moltiplicatore l'Agenzia dovrà tenere conto degli oneri non compresi alla voce A), per i quali si veda la voce B), oltre naturalmente ai costi di funzionamento dell'Agenzia e al margine.

Pur non fissando una base d'asta questa Azienda si riserva di non procedere ad aggiudicazione qualora avuto riguardo alle offerte ricevute il moltiplicatore offerto sia superiore a 1,80.

- A) Per ogni ora ordinaria e/o straordinaria effettuata dai prestatori di lavoro appartenenti alle differenti qualifiche professionali acquisiti attraverso la sottoscrizione del contratto tra le Parti, sarà riconosciuta la tariffa oraria e le indennità stabilite dal C.C.N.L. in vigore nel tempo. Nei prospetti sottoriportati si indicano le tariffe e le indennità riferite al C.C.N.L. in vigore all'atto di pubblicazione del bando di gara fermo restando che il trattamento economico sarà adeguato in corrispondenza dell'entrata in vigore di nuovi C.C.N.L. di riferimento:

Tariffe orarie al lordo per attività ordinaria

| Qualifica Professionale | Tariffa in € per n. 1 ora ordinaria | Indennità oraria in € per attività ordinaria in notturno | Indennità per turno in € per attività ordinaria, diurna, festiva | Indennità per turno in € per attività ordinaria notturna e festiva |
|--|--|---|---|---|
| Operatore - Cat. A | 8,78 | 2,74/ora | 17,82/turno | 2,74/ora+17,82 |
| Operatore - Cat. B | 9,48 | 2,74/ora | 17,82/turno | 2,74/ora+17,82 |
| Operatore - Cat. Bs | 9,83 | 2,74/ora | 17,82/turno | 2,74/ora+17,82 |
| Amministrativo - Cat B | 9,49 | 2,74/ora | 17,82/turno | 2,74/ora+17,82 |
| Amministrativo - Cat. C | 10,87 | 2,74/ora | 17,82/turno | 2,74/ora+17,82 |
| Amministrativo - Cat. Bs | 9,83 | 2,74/ora | 17,82/turno | 2,74/ora+17,82 |
| Collaboratori Professionali Sanitari Area Infermieristica, Tecnica e Riabilitativa - (Cat. D)- | 11,80 | 2,74/ora | 17,82/turno | 2,74/ora+17,82 |

Tariffe orarie al lordo per attività straordinaria

| Qualifica Professionale | Tariffa in € per n. 1 ora straordinaria diurna | Tariffa in € per n. 1 ora straordinaria notturna o diurna festiva | Tariffa in € per n. 1 ora straordinaria notturna e festiva |
|---|---|--|---|
| Operatore - Cat. A | 10,86 | 12,27 | 14,16 |
| Operatore - Cat. B | 11,49 | 12,99 | 14,99 |
| Operatore - Cat. Bs | 12,16 | 13,75 | 15,87 |
| Amministrativo - Cat B | 11,49 | 12,99 | 14,99 |
| Amministrativo - Cat. C | 12,97 | 14,66 | 16,92 |
| Amministrativo - Cat. Bs | 12,16 | 13,75 | 15,87 |
| Collaboratori Professionali Sanitari Area Infermieristica, Tecnica e Riabilitativa - (Cat. D) - | 14,13 | 15,98 | 18,43 |

Le tariffe al lordo di cui ai soprariportati prospetti sono comprensive delle trattenute previdenziali ed erariali a carico del lavoratore temporaneo, al quale dovranno essere corrisposte prelievi, dovute detrazioni.

L'Azienda appaltante, nel rispetto delle modalità di cui sopra, si impegna, inoltre, a pagare, in quanto dovuta, l'indennità di seguito indicata, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

| Indennità | €/unità di misura erogazione |
|--|-------------------------------------|
| Indennità turno erogata solo a INFERMIERI assegnati alle Terapie intensive, Sale Operatorie, Dialisi. | 4,13/giorno |
| Indennità turno erogata solo ad Operatori Socio Sanitari - O.S.S. - in servizio c/o le UU.OO. di Pronto Soccorso e delle Sale Operatorie di Vigevano e Voghera | 4,13/giorno |
| Indennità di turno su 24 h spettante per ogni giorno lavorato. Va erogata solo in presenza di almeno n. 3 turni effettivi mensili | 4,49/giorno |
| Indennità di turno su 12 h spettante per ogni giorno lavorato, va erogata solo in presenza di almeno n. 3 turni pomeridiani effettivi mensili | 2,07/giorno |
| Indennità di turno per pronta disponibilità di 12 h (cad. ora € 1,72) | 20,66/giorno |

Al fine di garantire parità di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti dell'Ente saranno inoltre oggetto di rimborso le quote riferite alla produttività e le altre indennità correlate a determinati ambiti di responsabilità.

B) Altri oneri

Sono ricompresi nel moltiplicatore i seguenti ulteriori costi:

1. Festività;
2. Festività patronale;
3. Tredicesima mensilità;
4. Ferie dei lavoratori temporanei;
5. Malattie ed infortuni dei lavoratori temporanei;
6. Controlli fiscali sulle assenze per malattia, anche della durata di un solo giorno;
7. Congedi e permessi retribuiti fruiti dai lavoratori temporanei in applicazione di norme, legislative e contrattuali, che ne prevedono il diritto di godimento;
8. Formazione dei lavoratori temporanei;

9. Costi derivanti da eventuali interventi di tutela, prevenzione e protezione dei lavoratori diversi da quelli che il presente capitolato pone a carico dell'Azienda appaltante;
10. Contributi previdenziali;
11. Ore straordinarie non autorizzate, anche a posteriori, dall'Azienda appaltante;
12. Trattamento di fine rapporto.

L'Azienda appaltante si obbliga a corrispondere all'Agenzia aggiudicataria i costi derivanti dall'impiego di prestatori di lavoro appartenenti a profili professionali ulteriori rispetto a quelli indicati all'art. 3, acquisiti così come previsto dall'ultimo capoverso del medesimo articolo, che testualmente si riporta: "Come indicato all'art. 1 è espressamente prevista la possibilità di acquisire, previa specifica valutazione tecnica dei competenti Dirigenti aziendali ed inoltro di richiesta con l'osservanza di un congruo periodo di preavviso, ulteriori e diverse qualifiche professionali da destinare, preferibilmente, all'Area sanitaria, ai fini dell'erogazione di prestazioni indispensabili per garantire la buona funzionalità dei servizi aziendali.

In ipotesi di applicazione del comma contrattuale soprariportato, l'Azienda appaltante sarà obbligata a corrispondere i costi derivati dalle ore ordinarie/straordinarie effettuate dai prestatori di lavoro, nonché i costi delle indennità, se ed in quanto dovute, in applicazione delle tariffe contrattualmente previste per le qualifiche professionali reclutate. Anche in tal caso l'Azienda appaltante applicherà il moltiplicatore di gara con le modalità sopra definite.

Art. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Azienda appaltante, a proprio insindacabile giudizio e senza eccezione alcuna da parte dell'Agenzia aggiudicataria, si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli in merito all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto.

La formale contestazione di eventuali inadempienze avverrà a cura del Responsabile dell'U.O. Gestione Risorse Umane. Detta contestazione verrà notificata all'Agenzia aggiudicataria, tramite raccomandata A/R, contenente la segnalazione dell'inadempienza e del termine entro il quale ricondurre la situazione a norma. Il mancato intervento dell'Agenzia aggiudicataria, atto ad eliminare la riscontrata e denunciata inadempienza ed a ripristinare la situazione di normalità, determina l'applicazione di una penalità pari al 20% del corrispettivo pattuito per il periodo intercorrente fra la segnalazione dell'inadempienza e l'accertata sua rimozione. Alla reiterazione della formale contestazione inviata per segnalare il ripetersi di un'inadempienza consegue la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 12.

Art. 9 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il potere e l'azione disciplinare nei confronti dei titolari di un contratto di somministrazione di lavoro temporaneo verranno esercitati dall'Agenzia aggiudicataria, nel rispetto del vigente C.C.N.L. per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, a seguito di segnalazione formale da parte dell'Azienda appaltante, la quale avrà cura di comunicare tempestivamente alla predetta Agenzia tutti gli elementi che formano oggetto di contestazione.

ART. 10 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA

L'Agenzia aggiudicataria è tenuta a collaborare con gli uffici delle Aziende appaltanti per assicurare un'adeguata assistenza tecnico-amministrativa e legislativa, sia nei rapporti con gli organismi esterni, sia nell'ambito dell'organizzazione interna all'azienda stessa per avviare un servizio funzionale e conforme in tutti i suoi aspetti alle norme in vigore.

ART. 11 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di ritardo nell'avvio all'Azienda appaltante dei lavoratori temporanei richiesti o di ritardo nella sostituzione degli stessi rispetto ai tempi indicati nel precedente art. n. 5, ovvero di mancata somministrazione del personale richiesto l'Azienda appaltante potrà applicare le seguenti penali:

- Per ritardi nell'avvio/sostituzione di lavoratori tali da comportare la mancata prestazione fino a cinque giornate lavorative: penale giornaliera fino ad un massimo del costo giornaliero del profilo professionale non inviato o sostituito, comprensivo delle maggiorazioni offerte dalla ditta in sede di gara e dell'I.V.A.;
- Per ritardi superiori a cinque giornate lavorative: penale giornaliera sino ad un massimo corrispondente al doppio del costo giornaliero del profilo professionale non inviato o sostituito, comprensivo delle maggiorazioni offerte dalla ditta in sede di gara e dell'I.V.A..

L'Azienda Ospedaliera può chiedere la risoluzione del contratto, senza che ciò comporti oneri per il privato contraente:

- a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c.;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nella relativa deliberazione;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) nei casi di cessione o di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- f) nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante nell'aggiudicazione;
- g) continua violazione dei tempi previsti dal presente Capitolato per la fornitura del personale, notificata regolarmente e non rimossa;
- h) violazioni ripetute e continuate alle prescrizioni del presente Capitolato speciale;
- i) nel caso in cui intervengano, da parte delle superiori Autorità, disposizioni normative che introducano una nuova disciplina della materia.

ART. 12 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I compensi spettanti all'Agenzia aggiudicataria saranno liquidati previo accertamento della compiuta ottemperanza di tutte le condizioni contrattuali da parte del Responsabile dell'U.O. Personale, al quale è affidato l'ultimo e definitivo controllo sugli importi esposti, su presentazione delle fatture che dovranno essere emesse mensilmente e distintamente per quanto attiene i servizi resi presso ogni Unità Locale e presso le sedi delle strutture decentrate. Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà a 90 giorni dal ricevimento della fattura.

ART. 13 - GARANZIE DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ

E' prevista una garanzia fideiussoria determinata nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo triennale IVA esclusa aggiudicato e verrà prestata in uno dei modi previsti dalla Legge n° 348/82. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'esecuzione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia fideiussoria resta vincolata nei modi previsti dall'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni, fino al termine del rapporto contrattuale ed alla completa definizione di eventuali pendenze derivanti dallo stesso. In caso di R.T.I. la cauzione dovrà essere effettuata dall'impresa capogruppo.

ART. 14 - OSSERVANZA DELLE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI

In considerazione della particolarità del servizio oggetto di appalto, in cui lavoratori dipendenti dell'aggiudicatario presteranno la propria attività lavorativa all'interno delle strutture sanitarie dell'Ente con trattamento parificato a quello dei dipendenti, è richiesto all'aggiudicatario di prendere visione ed attenersi al protocollo redatto dall'Ente e al DUVRI che prevedono, tra gli altri, la formazione specifica per gli operatori garantita dall'Ente. In virtù di quanto sopra gli oneri relativi all'applicazione delle specifiche misure di prevenzione e protezione per eliminare e ridurre al minimo i rischi da interferenze sono pertanto quantificabili, al momento, in € zero.

ART. 15 - CESSIONE DEL CREDITO

Qualora l'Agenzia aggiudicataria intenda cedere il proprio credito verso l'Azienda Ospedaliera/ASL di Pavia, dovrà essere notificato all'Azienda debitrice - a cura del cedente (l'Agenzia aggiudicataria) - copia dell'atto di cessione stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Resta inteso che la cessione è efficace qualora l'Azienda debitrice non la rifiuti espressamente con comunicazione scritta entro 45 giorni dal ricevimento dell'atto di cessione. In ogni caso, l'Azienda Ospedaliera/ASL di Pavia si riserva di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente (l'Agenzia aggiudicataria) in base al contratto stipulato. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 117 del D.Lgs 163/2006.

ART. 16 - SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dall'art. 118 del suddetto D.Lgs. n. 163/2006. Gli operatori economici che intendono avvalersi del subappalto relativamente a questi ultimi servizi devono rendere specifica dichiarazione in sede di offerta (vedi Allegato 1 al disciplinare)

ART. 17 - VICENDE SOCIETARIE

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non avranno effetto fino a che il cessionario non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione e capacità tecnica e finanziaria previsti per la partecipazione al presente appalto, fermo restando le verifiche "antimafia" poste in carico all'Azienda Ospedaliera/ASL di Pavia. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 116 del D.Lgs 163/2006.

ART. 18 - CODICE ETICO

Il Concorrente, avendo acquisito conoscenza del Codice Etico adottato dalle Amministrazioni e consultabili sui siti aziendali www.ospedali.pavia.it e www.asl.pavia.it ne prende atto e si impegna all'integrale rispetto degli stessi. L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti previsti dal Codice Etico costituisce causa di risoluzione del contratto e può comportare l'obbligo per l'inadempiente al risarcimento del danno.

ART. 19 - ADESIONE DI A.S.L./A.O. ADERENTI AIPEL

Coerentemente con le direttive nazionali e regionali, L'AO di Pavia ha sottoscritto un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato con le A.S.L./A.O. sotto indicate e valido per tutte le altre A.S.L./A.O. che lo avranno sottoscritto al momento dell'aggiudicazione della presente gara:

- A.O. Carlo Poma di Mantova
- A.O. Brescia
- A.O. di Desenzano del Garda (Brescia)
- A.O. Istituti Ospedalieri di Cremona
- A.O. Mellino Mellini di Chiari (Brescia)
- A.O. di Treviglio Caravaggio (Bergamo)
- A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo
- A.O. Seriate
- A.O. Lodi
- A.O. Pavia

-A.S.L. Pavia
-A.S.L. provincia di Brescia
-A.S.L. provincia di Cremona
-A.S.L. provincia di Mantova
-A.S.L. Vallecamonica Sebino (Bs)
-Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

Il suddetto accordo consente alle Aziende firmatarie di chiedere ai soggetti che, a seguito della procedura in oggetto, saranno dichiarati aggiudicatari, l'estensione del contratto, alle condizioni definite dalla procedura stessa, riservandosi, per quanto riguarda l'aspetto economico, di concordare con la ditta condizioni più favorevoli per tutte le Aziende interessate all'appalto.

In applicazione di quanto sopra, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l'AO di Pavia (includere proroghe), ai soggetti individuati quali aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle Aziende sopra indicate, nonché a tutte le altre Aziende ospedaliere e/o sanitarie che avranno sottoscritto tale accordo al momento dell'aggiudicazione della presente gara.

La durata di quest'ultimo affidamento non potrà protrarsi oltre quella del contratto originario stipulato dalla Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia, ivi incluse eventuali proroghe. Per il resto, fatte salve eventuali migliorie economiche, l'Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia resterà estranea in ordine ai patti e condizioni che si stabiliranno tra Appaltatore e l'azienda sanitaria/ospedaliera cui viene esteso l'accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

L'Appaltatore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione. In ogni caso, al fine di rendere determinabile l'oggetto del contratto, si dichiara sin d'ora che la fornitura richiesta alla Ditta aggiudicataria che accetti la richiesta di estensione di altra ASL/AO aderente AIPEL non potrà eccedere complessivamente il 300% del valore del presente appalto.

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al Testo Unico in materia di protezione dei dati personali. La Ditta aggiudicataria sarà pertanto responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all'esecuzione delle prestazioni.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo: il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per la ditta aggiudicataria il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del responsabile del trattamento, individuato nel responsabile dell'Ufficio Gare ovvero direttamente nei confronti della Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia titolare del trattamento.

ART. 21 - STIPULA DEL CONTRATTO

Ai fini della sottoscrizione del contratto la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione, pena la decadenza della stessa, quanto segue:

- 1) il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio contenente la dicitura antimafia di cui all'art. 9, c. 1, del D.P.R. n. 252 del 3.6.1998 ovvero dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000;
- 2) il certificato relativo alla fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui al successivo art. 21, costituita ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006;
- 3) la dichiarazione di regolarità dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi (D.U.R.C.) ovvero dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000;
- 4) i dati necessari alla compilazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.)
- 5) modello GAP
- 6) ai sensi della L. 13.08.2010 n. 136 –art. 3- indicazione del conto corrente attivato presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA dedicato alla commessa pubblica in oggetto nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il contratto sarà stipulato da ciascuna Stazione appaltante decorso il termine di 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, a' sensi dell'art. 11 -comma 10- del D.Lgs. 163 del 2006 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. n. 53 del 20.03.2010 e fatta salva la sospensione prevista dall'art. 11 –comma 10 ter- del D.Lgs. 163 del 2006 e s.m.i. introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 53 del 20.03.2010.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità giudiziaria competente, esclusivo ed inderogabile è il foro di Pavia.

ART. 23 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale, si fa espresso riferimento alle norme ed usi in vigore.